



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione nr. 21 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **ASSUNZIONE A BILANCIO DELLA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI RICOVERO DI Z.L. PRESSO IL CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI E RESIDENZIALI DI MALÉ.**

L'anno **duemilaventi** addì **venti** mese di **febbraio** alle ore **18.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

### **Presenti i signori:**

<b>PAGANINI BRUNO</b>	<b>- SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANON RITA</b>	<b>- VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>GOSETTI DANIELE</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>VALENTINELLI CHIARA</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.**

**Si allontana l'Assessora signora Valentinelli Chiara, ex art. 65, comma I, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: ASSUNZIONE A BILANCIO DELLA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI RICOVERO DI Z.L. PRESSO IL CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI E RESIDENZIALI DI MALÉ.**

**Si allontana l'Assessora signora Valentinelli Chiara, ex art. 65, comma I, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2**

**RELAZIONE**

La legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 di riforma del welfare per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali all'articolo 6 testualmente recita: 'i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini'.

Il comma 4 del citato articolo prosegue evidenziando che 'per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero (già domicilio di soccorso), previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica'. A livello locale il primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972 n.670 prevede per la Provincia Autonoma di Trento competenza legislativa primaria rispetto alla materia 'assistenza e beneficenza pubblica'.

La legge provinciale 27 luglio 2007 n.13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) risulta non ancora del tutto operativa, in attesa delle previste disposizioni attuative, tanto che di riferimento è la legge provinciale 28 maggio 1998 n.6 'Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità' che al suo articolo 7 rinvia a disposizioni attuative della Giunta Provinciale la disciplina in ordine a criteri e modalità omogenei per la compartecipazione alla spesa da parte di soggetti che vengono accolti nelle case di soggiorno o nelle residenze sanitarie assistenziali.

In attuazione di tale previsione normativa la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione n. 12437 di data 13 novembre 1998 ad oggetto 'Regolamento tipo per la concessione di interventi economici da parte del Comune relativamente al ricovero in strutture residenziali assistenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel comune'.

Detto regolamento, tenuto conto dei principi fissati dall'articolo 433 e seguenti del codice civile, prevede che per la determinazione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale sia valutata oltre alla capacità economico/patrimoniale dell'ospite anche quella dei suoi familiari così come individuati dall'articolo 4 dello stesso regolamento.

Con deliberazione dell'allora Consiglio comunale n. 8 di data 13.03.2018 è stato approvato un nuovo regolamento per la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel Comune stesso.

Dato atto come in data 08.06.2018 sia giunta comunicazione da parte del Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali di Malé di intervenuta incapacità economica dell'ospite sig. Z.L. per il quale, intervenuta l'approvazione del nuovo regolamento si era inviata la casa di Riposo, e per conoscenza

uno dei famigliari, di farsi parte diligente nel richiedere prioritariamente l'invio della certificazione delle situazione reddituale e patrimoniale dei coobbligati accompagnata da dichiarazione ISEE (nota dd. 16.08.2018 prot. n. 9351/7.12).

Evidenziato come in successivi incontri si chiedeva che la Casa di Riposo si attivasse per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno.

Che in data 18.07.2019, inascoltati i Ns. inviti, giungeva richiesta di pagamento del credito determinato, somma che per consolidata dottrina e autorevole giurisprudenza risulta sicuramente di ns. competenza, salvo l'attivazione delle azioni necessarie, dovendo il Comune comunque assicurare per legge che all'ospite si assicurata continuità assistenziale.

Dato infatti atto come il cittadino ammesso aveva la residenza in Malé al momento dell'ingresso nella struttura residenziale, le prestazioni obbligatorie di natura sociale per le quali sia stato accertato lo stato di indigenza e l'incapacità a sostenere per intero le spese di assistenza da parte del nucleo familiare di provenienza individuato ai sensi degli articoli 433 e ss. del codice civile, risulta necessario procedere all'impegno della spesa nei termini di cui a seguire.

Convenuto per questo, ora con riferimento all'anno 2020, di dover assumere a bilancio i relativi oneri riferiti ad un previsionale di spesa pari ad € 13.000,00.-, importo che ha a riferimento la spesa storicizzata su base 2019 e che cautelativamente si valuta come idonea per i debiti che matureranno a ns. carico da qui al 31.12.2020.

Disposto comunque di sollecitare nuovamente la nomina dell'amministratore di sostegno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra.

Evidenziato come la residenza sanitaria di Malé ha confermato gli importi della retta residenziale per l'anno 2020 in €. 44,50.-.

Dato atto come in attesa di poter acquisire documentazione della situazione reddituale ISEE degli obbligati di Z.L., grazie anche all'Amministratore di sostegno, si da atto come necessari procedere a riconoscere l'integrale compartecipazione ai costi di Suo ricovero che al netto di assegno di vecchiaia versato secondo capienza dalla Banca al Centro Servizio Socio Sanitari e Residenziali di Malé e defalcato periodicamente in accumulo di quote, consente di determinare su base annua una spesa di stimati €. 13.000,00.-, fatta comunque salva la rivalsa nei confronti dell'ospite e dei congiunti tenuti agli alimenti.

Dato atto come ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del regolamento comunale, gli oneri a carico dell'ospite e delle persone tenute a compartecipare alla capacità contributiva dell'ospite ai sensi dell'art. 18 sono versati dal medesimo e/o dai donatori e/o dai familiari del medesimo, in nome e per conto suo direttamente all'istituto ospitante alle scadenze indicate, condizione che verificata mediante rilascio di delega all'incasso a favore della R.S.A. rappresenta condizione sospensiva del presente atto.

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio ed in particolare:

- a) il comma 1, il quale prevede che gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;

- b) il comma 5, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) con l'esclusione delle spese:
- tassativamente regolate dalla legge;
  - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Vista la L. 08.11.2000 n.328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Vista la legge provinciale 27 luglio 2007 n.13 Politiche sociali nella Provincia di Trento.

Vista la L.P. 28 maggio 1998 n.6 Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità.

Vista la L.P. 12 luglio 1991 n.14 Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento.

Visto il regolamento per la procedura relativa all'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel Comune, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 13.03.2018.

Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso.

Visti gli articoli 433 e 441 del Codice Civile.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2020.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’assunzione a bilancio della compartecipazione ai costi di ricovero di Z.L. presso il Centro Servizio Socio Sanitari e Residenziali di Malé che al netto di assegno di vecchiaia, introitato direttamente della R.S.A. e defalcato periodicamente in accumulo di quote dalla spesa addebitata al Comune, risultano pari a stimati €. 13.000,00.- su base annua, fatta comunque salva la rivalsa nei confronti dell’ospite e dei congiunti tenuti agli alimenti.
2. Di dare atto che la spesa da assumere a bilancio per l’anno 2020 risulta pertanto pari ad €. 13.000,00.- complessivi valutata sul periodo fino a dicembre 2020.
3. Di precisare come non essendo accertata la situazione reddituale e patrimoniale dell’ospite ricoverato presso la APSP e dei relativi congiunti, si procede all’impegno della spesa per l’anno 2020 nell’importo presunto come dianzi indicato, fatto salvo che non essendo certificata la situazione ISEE 2019 poi via via aggiornata, a termini dell’art. 21 del regolamento si dispone come “Le persone obbligate per legge agli alimenti, devono presentare apposita nuova certificazione ISEE a partire dal mese di luglio sino al mese di dicembre di ogni anno. La nuova quantificazione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo la revisione, fino a scadenza dell’anno solare”.

4. Di prendere atto che gli impegni anzidetti sono conseguenti ad una disposizione di legge che pone in capo al Comune di residenza (al momento dell'ingresso stabile nella struttura residenziale) le prestazioni obbligatorie di natura sociale, salva rivalsa nei confronti di ospiti e congiunti tenuti agli alimenti ai sensi di legge, i quali sono tenuti al rimborso dell'intera retta ovvero alla compartecipazione della stessa in relazione alle condizioni economico patrimoniali del nucleo familiare di appartenenza.
5. Di impegnare la spesa di €. 13.000,00.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto		codice fiscale partita iva		CIG	anagrafe prestazioni - si/no
Centro Servizi Socio Sanitari Malé		83005410226		NO	NO
importo	bilancio	esigibilità	numero impegno	codice impegno	
13.000,00	2019-2021	2020	42288	145/2020	
capitolo e descrizione					
12031.03.0010360369 - CAP 10360/369 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITU - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICO					
conto finanziario e descrizione					
P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale					

6. Di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.
7. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
9. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore

pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;  
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

**d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**ASSUNZIONE A BILANCIO DELLA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI RICOVERO DI Z.L. PRESSO IL CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI E RESIDENZIALI DI MALÉ.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 20 febbraio 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 20 febbraio 2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 20.02.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - Osele dott. Giorgio -



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to Paganini Bruno

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

**Il Segretario comunale**  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **25.02.2020** al giorno **06.03.2020**.

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.**

Malé, . .

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.**

**Malé, 20.02.2020**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**